



Libera Università degli Studi di Enna “Kore”

REGOLAMENTO ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI

Approvato dall'Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti nella seduta del 25 Gennaio 2013

Adeguato allo Statuto dell'Università Kore di Enna pubblicato in G.U.R.I n. 242 del 17/10/2011

Adeguato al Regolamento Generale d'Ateneo

- Art. 1 Riferimenti
- Art. 2 Funzioni
- Art. 3 Elezione del Presidente e designazione del Vice-presidente
- Art. 4 Decadenza
- Art. 5 Funzioni del Presidente
- Art. 6 Funzioni del Vice-Presidente
- Art. 7 Regolamento e sue modifiche
- Art. 8 Modalità di convocazione dell'Assemblea
- Art. 9 Espressione di volontà dell'Assemblea
- Art.10 Validità delle sedute
- Art.11 Svolgimento e verbalizzazione delle sedute
- Art.12 Commissioni
- Art.13 Assenze e surroghe dei componenti
- Art.14 Rappresentanza dell'Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti
- Art.15 Approvazione e modifiche del regolamento
- Art.16 Formazione e funzionamento dell'Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti
- Art. 17 Norme finali e di rinvio

Art. 1 (Riferimenti)

1.1. Il presente Regolamento, adottato in conformità allo Statuto di autonomia della Libera Università degli Studi di Enna "Kore", disciplina il funzionamento dell'Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti in coerenza con il Regolamento Generale dell'Ateneo.

Negli articoli che lo compongono, si intende:

- 1.1.1 con il termine "Università" o "Ateneo" ovvero con la sigla "UKE", l'Università degli Studi di Enna "Kore";
- 1.1.2. con il termine "Presidente", il Presidente dell'Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti;
- 1.1.3. con il termine "Vice-Presidente", il Vice-Presidente dell'Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti;
- 1.1.4. con il termine "Assemblea", l'Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti;
- 1.1.5. con il termine "componenti" e/o "membri", i Rappresentanti degli Studenti che compongono l'Assemblea.

Art. 2 (Funzioni)

2.1 L'Assemblea in quanto organo di consultazione e di coordinamento dell'attività di partecipazione democratica degli studenti alla vita dell'Università e del territorio, ha i seguenti compiti e finalità:

- 2.1.1. Assumere i poteri e i compiti istituzionali assegnati dallo Statuto d'Ateneo e proporre modifiche dello stesso;
- 2.1.2. Difendere e tutelare i diritti e gli interessi di tutti gli studenti iscritti all'UKE;
- 2.1.3. Promuovere e diffondere con ogni mezzo a sua disposizione la cultura, la democrazia ed il rispetto reciproco come valori fondativi della vita dello studente;
- 2.1.4. Dotarsi di una organizzazione interna e redigere un programma sulla propria attività;
- 2.1.5. Collaborare con associazioni, comitati, fondazioni, enti pubblici e privati, nella promozione, organizzazione e gestione di attività e servizi di carattere ricreativo-culturale;
- 2.1.6. Proporre ed esprimere pareri sull'utilizzo dei fondi previsti nel bilancio dell'Università per il finanziamento delle attività studentesche sottoposte a bando di concorso e di quelle di cui esso stesso si fa promotore;
- 2.1.7. Proporre iniziative di intesa con le strutture dell'Ateneo, tra le quali l'apertura di Centri gestiti dagli studenti;
- 2.1.8. Individuare le aree di grande interesse e le tematiche particolari, oltre che istituire commissioni di ricerca su tematiche ritenute importanti per l'attività studentesca;
- 2.1.9. Promuovere attività studentesche autogestite attraverso proprie iniziative d'intesa con le strutture dell'Ateneo e l'apertura di centri gestiti dagli studenti;
- 2.1.10. Esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art. 3 (Elezione del Presidente e designazione del Vice-Presidente)

3.1. Il Presidente dell'Assemblea è eletto con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. La votazione avviene a scrutinio segreto. Il Presidente nomina, e revoca, il Vice-Presidente tra i componenti dell'Assemblea.

Art. 4 (Decadenza)

- 4.1. I componenti dell'Assemblea che si siano assentati senza giustificazione per almeno tre sedute consecutive, vengono dichiarati decaduti dall'Assemblea, che non ha l'obbligo di procedere ad ulteriori adempimenti preliminari oltre l'accertamento dell'effettiva e corretta registrazione delle assenze. Il Presidente dà comunicazione dei consiglieri dichiarati decaduti al Presidente dell' UKE ed al Rettore.
- 4.2. Il Presidente decade dalle proprie funzioni quando perde i requisiti di eleggibilità, in caso di dimissioni o qualora una mozione di sfiducia nei suoi confronti venga approvata dalla maggioranza dei componenti in carica mediante votazione a scrutinio segreto.
- 4.3. Per essere sottoposta a votazione, la mozione di sfiducia nei confronti del Presidente deve essere sottoscritta da almeno un quinto dei membri dell'Assemblea. In tal caso la mozione è posta all'ordine del giorno nella prima seduta ordinaria utile, e comunque entro venti giorni dalla presentazione, di seguito all'approvazione del verbale della seduta precedente. Nel caso di approvazione della mozione di sfiducia, l'Assemblea procede seduta stante, sotto la presidenza del Vice-Presidente, all'elezione di un nuovo Presidente prima di affrontare altri argomenti all'ordine del giorno.
- 4.4. Oltre a quanto stabilito nel primo comma, i membri dell'Assemblea decadono in caso di perdita per qualsiasi motivo dello status di Studente UKE. I membri dell'Assemblea possono inoltre perdere temporaneamente il diritto a partecipare ai lavori in caso di sospensione, per qualsiasi motivo, dello status di Studente UKE o a seguito di provvedimento della Magistratura. I membri dell'Assemblea sono tenuti all'osservanza del Codice Etico dell'Ateneo.

Art. 5 (Funzioni del Presidente)

- 5.1. Il Presidente ha i seguenti compiti:
 - 5.1.1. Rappresentare ufficialmente l'Assemblea all'interno e all'esterno dell'UKE;
 - 5.1.2. Promuovere e diffondere l'immagine dell'Assemblea;
 - 5.1.3. Redigere l'ordine del giorno delle sedute;
 - 5.1.4. Convocare, aprire e chiudere le sedute dell'Assemblea;
 - 5.1.5. Coordinare i lavori dell'Assemblea;
 - 5.1.6. Curare la sottoscrizione degli atti dell'Assemblea e la conservazione di copia degli stessi;
- 5.2. In casi di particolare urgenza, il Presidente ha la facoltà di prendere decisioni, assumendosene la responsabilità, comunque non in contrasto con gli interessi degli studenti e dell'Assemblea stessa. Gli atti del Presidente, pena la nullità, devono essere sottoposti alla ratifica dell'Assemblea nella seduta immediatamente successiva.
- 5.3. Il Presidente, dandone previa comunicazione ai membri dell'organo, può delegare ai membri dell'Assemblea le sue funzioni, con particolare riferimento alla promozione e gestione dei rapporti con le strutture ed organi interni ed esterni all'Ateneo.
- 5.4. Il Presidente dura in carica fino alla scadenza del mandato elettivo in forza del quale è stato nominato membro dell'Assemblea.

Art.6 (Funzioni del Vice-Presidente)

6.1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento. Egli può convocare l'Assemblea esclusivamente su delega del Presidente.

Art.7 (Regolamento e sue modifiche)

7.1. Il regolamento dell'Assemblea è deliberato dall'organo collegiale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dello stesso. Ogni variazione al regolamento dell'Assemblea è deliberata dall'organo collegiale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dello stesso.

7.2. L'iter procedurale per la formazione del Regolamento si conclude con l'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione e con il successivo decreto di emanazione da parte del Presidente dell'Università.

7.3. Il Regolamento è pubblicato in permanenza sul sito web ufficiale dell'Ateneo.

Art.8 (Modalità di convocazione dell'Assemblea)

8.1. L'Assemblea è convocata dal Presidente.

8.2. La convocazione può essere richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un terzo dei componenti in carica.

8.3. La convocazione dell'Assemblea deve riportare l'elenco degli argomenti da trattare, il giorno, l'ora ed il luogo della riunione. L'avviso della riunione può contenere una prima ed una seconda convocazione. L'avviso va trasmesso a tutti i membri effettivi nei modi più opportuni, ivi inclusi i sistemi informatici, e comunque presso almeno uno degli indirizzi, anche telematici, che ciascun membro è tenuto a fornire all'atto della nomina.

8.4. La convocazione va fatta di norma almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione, salvo nei casi di urgenza per i quali il preavviso minimo è ridotto a ventiquattro ore. Entro gli stessi termini, il Presidente dell'Assemblea può comunicare ulteriori punti all' o.d.g. la cui trattazione rivesta carattere di urgenza. Il termine ridotto si applica anche nei casi di aggiornamento di una seduta già iniziata e non portata a termine.

8.5. L'ordine del giorno può prevedere la trattazione degli argomenti "varii ed eventuali" che tuttavia, su semplice richiesta di almeno un quinto dei presenti, debbono essere rinviati alla seduta successiva.

8.6. Chiunque dei membri dell'Assemblea già convocata può chiedere, non più tardi dell'inizio della trattazione dell'o.d.g., l'inserimento di ulteriori argomenti tra quelli "varii ed eventuali", la cui ammissibilità è decisa dal Presidente della seduta.

Art.9 (Espressione di volontà dell'Assemblea)

9.1. L'Assemblea esprime la propria volontà attraverso deliberazioni assunte a maggioranza relativa, salvo quando non sia espressamente richiesto un quorum deliberativo superiore. In caso di parità tra i voti favorevoli e contrari, prevale il voto del Presidente della seduta. Le votazioni avvengono di norma con modalità a votazione palese, salvo se diversamente richiesto da almeno 3 componenti.

- 9.2. I voti di astensione, comunque espressi, purché da membri presenti nell'aula della riunione all'atto della votazione, non si computano né come favorevoli né come contrari, ma vengono ritenuti utili a formare il numero legale. L'assenza dall'aula al momento della votazione si considera invece al pari di un'assenza ingiustificata.
- 9.3. I componenti dell'Assemblea esprimono la loro volontà anche mediante procedure elettorali volte alla individuazione di una persona o di un gruppo di persone per determinati incarichi o mandati.
- 9.4. La procedura elettorale avviene mediante la deposizione di apposite schede in un'urna a ciò adibita, ovvero con altra modalità a discrezione dell'Assemblea con maggioranza assoluta dei presenti, purché venga in ogni caso garantito che ciascuno possa esprimere liberamente e segretamente il proprio voto.
- 9.5. Nelle procedure elettorali volte all'individuazione di singole persone, si procede con voto segreto, a meno che non venga richiesta da almeno 3 Rappresentanti, ed accolta dall'Assemblea all'unanimità, una procedura diversa. Si considera eletto chi abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo se diversamente previsto nello Statuto.
- 9.6. Se nessuno dei votati o dei candidati ottiene la maggioranza richiesta, si procede ad una nuova votazione. Dopo il terzo scrutinio si ritiene eletto chi ottiene il maggior numero di voti validamente espressi.
- 9.7. Alle votazioni possono partecipare, con un voto ciascuno, esclusivamente i membri in carica dell'Assemblea. Non è ammessa in nessun caso la possibilità di delega del voto.
- 9.8. Ogni membro dell'Assemblea può recare nella stessa seduta un'unica delega di voto, appartenente ad un altro membro in merito ad un singolo punto all'o.d.g. La delega deve essere consegnata prima della trattazione dell'argomento in oggetto, presentata su apposito modello, formulata in maniera chiara ed univoca, ritenuta valida ed accettata dal Presidente.
- 9.9. La delega non si computa nello stabilire la validità della seduta ma unicamente al fine del voto relativo a singoli ordini del giorno.

Art.10 (Validità delle sedute)

- 10.1. Le sedute dell'Assemblea sono valide quando sia conseguito il numero legale, cioè quando sia presente il Presidente e almeno la metà degli altri componenti effettivi in carica.
- 10.2. Nel caso di preavviso della seduta in seconda convocazione, la riunione si intende valida con l'intervento di un terzo dei componenti effettivi in carica più il Presidente.
- 10.3. L'obbligo di astenersi dalla partecipazione all'esame ed alla deliberazione di un determinato argomento all' o.d.g. riguarda tutti coloro che vi siano obbligati ai sensi del Codice Etico dell'Ateneo.
- 10.4. In caso di assenza del Presidente, presiede la seduta il Vice-Presidente designato. In caso di assenza del Presidente e del Vice-Presidente la seduta si intende automaticamente rinviata.
- 10.5. I membri dell'Assemblea, che si trovino in mobilità internazionale, in quanto momentaneamente iscritti ad altro Ateneo estero, si considerano temporaneamente sospesi e non concorrono quindi alla formazione del numero legale né di alcun altro quorum

Art.11 (Svolgimento e Verbalizzazione delle sedute)

- 11.1. Le sedute dell'Assemblea sono aperte e chiuse dal Presidente, che ne regola lo svolgimento e può, ove lo ritenga necessario, sospenderle motivatamente in qualsiasi momento. Il Presidente è assistito da un segretario verbalizzante da lui nominato.
- 11.2. La seduta dell'Assemblea è considerata valida in presenza della metà più uno degli aventi titolo. Il numero legale va verificato in apertura di seduta entro la prima mezz'ora e prima di ogni votazione.
- 11.3. Il Presidente ha facoltà di stabilire la durata degli interventi. I contributi alla discussione dei punti all'ordine del giorno possono configurarsi come:
 - 11.3.1. a) interventi nel dibattito, ordinati in base alle richieste di iscrizione a parlare tenute dal Presidente;
 - 11.3.2. b) repliche immediate, brevi e pertinenti, che riguardano l'intervento immediatamente precedente;
 - 11.3.3. c) relazioni dei membri su punti determinati, iscritti all'ordine del giorno.
- 11.4. Le sedute dell'Assemblea possono essere interamente o per singoli punti pubbliche, quando ciò sia stato appositamente deliberato dalla stessa Assemblea in una seduta precedente, e richiesto con congruo anticipo, per i necessari aspetti logistici, al Presidente dell'Università. Le sedute aperte al pubblico possono essere oggetto di registrazione audio-video su autorizzazione dell'Assemblea.
- 11.5. Gli eventuali esperti esterni, individuabili anche tra gli ex studenti dell'UKE, invitati dal Presidente per la trattazione di specifici argomenti all'ordine del giorno, partecipano esclusivamente per il tempo riferito agli argomenti per i quali siano stati invitati. Coloro che hanno diritto a partecipare alle sedute con voto consultivo possono intervenire nelle discussioni esclusivamente su richiesta del Presidente della seduta.
- 11.6. Non possono essere discussi punti all'ordine del giorno che vedano coinvolti membri dell'Assemblea assenti e giustificati per iscritto. Nel caso del perdurare dell'assenza dell'interessato per più di due convocazioni, è possibile procedere alla discussione.
- 11.7. Il Presidente, nel caso in cui non sia possibile esaurire la discussione dei punti all'ordine del giorno, deve, previo accordo con l'Assemblea, indicare una data per la prosecuzione dei lavori.
- 11.7. Il Presidente, nel caso in cui non sia possibile esaurire la discussione dei punti all'ordine del giorno, deve, previo accordo con l'Assemblea, indicare una data per la prosecuzione dei lavori.
- 11.8. Di ogni seduta è redatto un verbale, a cura del segretario della riunione. Esso è sottoposto ad approvazione in apertura della riunione successiva, salvo i casi in cui per straordinarie ragioni condivise dalla maggioranza dell'Assemblea non si ritenga opportuno approvare il verbale, anche in parte, seduta stante
- 11.9. I verbali sono redatti in forma sintetica. Sono elementi essenziali del verbale: la sede di svolgimento della seduta, il giorno e l'ora d'inizio e di chiusura, i nominativi dei presenti, l'ordine del giorno, gli argomenti effettivamente trattati, la volontà su di essi espressa dall'organo collegiale nonché i risultati delle eventuali votazioni. I singoli interventi vengono riportati nei casi in cui rivestano un rilievo immediato ai fini della seduta successiva o quando essi chiariscano sinteticamente le ragioni personali di un voto palese.
- 11.10. Su richiesta di qualsiasi componente, sono inseriti nel verbale gli interventi prodotti durante la seduta in forma scritta e di dimensioni ritenute accettabili dal presidente.

Art.12 (Commissioni)

12.1. Qualora lo ritenga necessario, l'Assemblea può istituire commissioni relativamente ad argomenti specifici. Tali commissioni, nominate dall'Assemblea, devono essere definite nei compiti e nella durata. Le commissioni:

12.1.1. a) lavorano su argomenti specifici da sole o in collaborazione con altri organi o commissioni;

12.1.2. b) possono includere altri studenti su proposta dell'Assemblea;

12.1.3. c) devono avere al loro interno almeno un membro dell'Assemblea;

12.1.4. d) si organizzano e svolgono la loro attività autonomamente, salvo rendere conto del loro lavoro nei termini decisi all'atto della loro costituzione o qualora l'Assemblea ne faccia esplicita richiesta.

12.2. L'Assemblea:

12.2.1. a) vota la composizione nominale della commissione a maggioranza assoluta dei presenti;

12.2.2. b) stabilisce la durata e l'argomento di lavoro della commissione a maggioranza assoluta dei presenti;

12.2.3. c) può, a maggioranza assoluta dei presenti, decidere la conclusione dei lavori, lo scioglimento della commissione.

12.3. Ciascuna commissione è costituita con un numero minimo di cinque membri e fino ad un massimo pari alla metà dei membri dell'Assemblea. Ogni componente dell'Assemblea può far parte di un massimo di due commissioni dandone comunicazione al Presidente, entro la seconda seduta successiva. I lavori delle commissioni non possono protrarsi oltre la scadenza dell'Assemblea che le ha istituite.

Art.13 (Assenze e surroghe dei componenti)

13.1. Quando un componente dell'Assemblea venga a cessare nella carica, per qualsiasi ragione, egli viene sostituito con il rappresentante che gli subentra nell'organo collegiale di provenienza. Questi rimane in carica esclusivamente per il periodo residuale.

13.2. Le giustificazioni delle assenze alle sedute dell'Assemblea sono ritenute valide per l'assolvimento di obblighi nello stesso giorno della riunione inerenti motivi didattici, quali esami o attività con presenza obbligatoria, o per la partecipazione a riunioni inerenti altri incarichi ricoperti all'interno dell'Ateneo, nonché per comprovabili e momentanei motivi di salute o altri rilevanti imprevisti.

13.3. I motivi giustificativi di un'assenza devono essere forniti al Presidente dell'Assemblea attraverso apposita documentazione entro i 15 giorni successivi alla seduta attraverso il protocollo dell'UKE. Per il computo dei termini fa fede la data di protocollo. Le motivazioni addotte e gli stessi documenti forniti sono valutati ed eventualmente accolti dal Presidente dell'Assemblea.

Art.14 (Rappresentanza dell'Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti)

14.1. L'assemblea è rappresentata, all'esterno, dal Presidente. I Componenti non possono, se non a titolo personale, prendere posizioni all'esterno a nome dell'Assemblea o delle sue Commissioni.

- 14.2. E' consentito al Presidente delegare il Vice-Presidente o un altro componente a rappresentare l'Assemblea.
- 14.3. In caso di partecipazione ufficiale dell'Assemblea ad istanze esterne all'Ateneo, il Presidente o il suo delegato dovranno, alla prima seduta utile, relazionare all'Assemblea sulle attività svolte, sui risultati conseguiti e sugli eventuali impegni assunti.

Art. 15 (Rimborso spese)

15.1 Ai componenti dell'Assemblea potrà essere corrisposto un gettone di presenza a titolo di rimborso spese, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art.16 (Approvazione e modifiche del Regolamento)

- 16.1. Il presente regolamento è approvato articolo per articolo e con votazione finale a maggioranza assoluta dei presenti.
- 16.2. Ogni modifica del regolamento dell'Assemblea avviene con votazione finale sui singoli articoli a maggioranza assoluta dei presenti.
- 16.3. Ogni proposta di modifica del presente regolamento deve essere sottoscritta da almeno 1/3 dei componenti dell'organo. Il Presidente ne prende atto e dà mandato ad una Commissione Straordinaria di vagliare preliminarmente le proposte. La Commissione Straordinaria presenta i risultati del proprio lavoro all'Assemblea non più tardi di un mese dalla presentazione della proposta.

Art.17 (Norme finali e di rinvio)

- 17.1. L'Assemblea adotta gli stessi criteri e modalità generali di funzionamento degli altri organi collegiali in quanto compatibili.
- 17.2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda allo Statuto, al Regolamento Generale ed al Codice Etico dell'Ateneo.